



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 375

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di giovedì 19 marzo 2015

## I N D I C E

### Commissioni congiunte

3<sup>a</sup> (Affari esteri) e 4<sup>a</sup> (Difesa-Senato) e III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa-Camera):

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 5

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 7

2<sup>a</sup> - Giustizia:

*Plenaria* . . . . . » 9

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 68)* . . . . . » 26

5<sup>a</sup> - Bilancio:

*Plenaria* . . . . . » 27

6<sup>a</sup> - Finanze e tesoro:

*Plenaria* . . . . . » 31

8<sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni:

*Comitato ristretto (Riunione n. 3)* . . . . . » 33

9<sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 148)* . . . . . » 34

11<sup>a</sup> - Lavoro:

*Plenaria* . . . . . » 35

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 34)* . . . . . » 40

12<sup>a</sup> - Igiene e sanità:

*Plenaria* . . . . . » 41

13<sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali:

*Plenaria* . . . . . » 44

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.*

**Comitato**

Per le questioni degli italiani all'estero:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 10)* . . . . . Pag. 64**Commissioni bicamerali**

Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:

*Plenaria* . . . . . Pag. 65*Ufficio di Presidenza* . . . . . » 66

Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:

*Ufficio di Presidenza* . . . . . » 67

Per la semplificazione:

*Plenaria* . . . . . » 68

Per l'attuazione del federalismo fiscale:

*Plenaria* . . . . . » 70*Ufficio di Presidenza* . . . . . » 71

Inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro:

*Plenaria* . . . . . » 72



## COMMISSIONI CONGIUNTE

**3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione) e 4<sup>a</sup> (Difesa)**

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

**III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)**

della Camera dei deputati

Giovedì 19 marzo 2015

**Plenaria**

**17<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della III Commissione della Camera*  
CICCHITTO

*Intervengono il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Gentiloni Silveri e il ministro della difesa Roberta Pinotti.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente CICCHITTO avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Comunicazioni del Governo sullo stato delle missioni in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione**

Il presidente CICCHITTO introduce il tema dell'audizione.

I ministri GENTILONI e Roberta PINOTTI svolgono un intervento sui temi oggetto delle comunicazioni in titolo.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni il presidente della 3<sup>a</sup> Commissione del Senato della Repubblica CASINI (*AP (NCD-UDC)*), il presidente della IV Commissione della Camera dei deputati VITO (*FI-PdL*), i deputati AMENDOLA (*PD*) e PALAZZOTTO (*SEL*), i senatori MINZOLINI (*FI-PdL XVII*) e SANTANGELO (*M5S*), il presidente CICCHITTO, i deputati SCANU (*PD*), CHAOUKI (*PD*), ARTINI (*Misto-AL*), PALMIZIO (*FI-PdL*) e MANCIULLI (*PD*).

I ministri GENTILONI e Roberta PINOTTI rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Il presidente CICCHITTO, nel ringraziare gli intervenuti, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Giovedì 19 marzo 2015

**Plenaria****253<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**FINOCCHIARO**

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(1818) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative**

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

La PRESIDENTE, in qualità di relatrice, illustra il decreto-legge n. 27 del 17 marzo 2015, assegnato alla Commissione, oltre che in sede referente, anche per la valutazione circa la sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza, di cui all'articolo 77 della Costituzione.

Il decreto in esame, composto di due articoli, modifica il comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 165 del 2004, introducendo la possibilità di celebrare le elezioni regionali oltre il termine dei sessanta giorni successivi alla scadenza del mandato consiliare. In particolare, l'ulteriore periodo temporale concesso dalla norma comporta la possibilità di far slittare il voto alla domenica compresa nei sei giorni successivi a tale scadenza.

L'intervento normativo si è reso necessario al fine di consentire lo svolgimento delle prossime consultazioni elettorali amministrative e regionali in un'unica data (*election day* ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 98 del 2011), nell'ottica della razionalizzazione della spesa pubblica.

Rileva che le elezioni amministrative, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 182 del 1991, devono tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno e che il rinnovo degli organi elettivi delle Regioni interessate dovrebbe tenersi entro il 27 maggio 2015. Considerando che non appare possibile individuare una data di votazione idonea prima del 31 maggio 2015, per la coincidenza del primo o secondo turno con festi-

vità religiose o civili o altre ricorrenze, propone alla Commissione di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) critica la formulazione dell'articolo 1, sotto il profilo della chiarezza del linguaggio normativo. A suo avviso, infatti, sarebbe preferibile fissare una data certa, piuttosto che far slittare il termine per lo svolgimento delle elezioni regionali alla «domenica compresa nei sei giorni ulteriori» oltre la scadenza dei sessanta giorni successivi alla scadenza del mandato consiliare.

Inoltre, osserva che l'individuazione del 31 maggio, come prima domenica utile per lo svolgimento delle elezioni regionali e amministrative, non appare opportuna, considerando l'imminente festività del 2 giugno. A suo avviso, per evitare la coincidenza con ricorrenze di carattere religioso o civile, che incidono negativamente sulla partecipazione dei cittadini alle elezioni, sarebbe preferibile indire le elezioni anche nei giorni infrasettimanali, come accade in altri Paesi.

La PRESIDENTE, relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata a pronunciarsi soltanto sui presupposti di necessità e urgenza. Il provvedimento potrà essere approfondito nel merito in sede referente.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali avanzata dal relatore è posta in votazione e approvata.

*La seduta termina alle ore 9,25.*



## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

Giovedì 19 marzo 2015

**Plenaria**

**193<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
PALMA

*Interviene il vice ministro della giustizia Costa.*

*La seduta inizia alle ore 13,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(14) MANCONI e CORSINI.** – *Disciplina delle unioni civili*

**(197) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri.** – *Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

**(239) GIOVANARDI ed altri.** – *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

**(314) BARANI e Alessandra MUSSOLINI.** – *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

**(909) Alessia PETRAGLIA ed altri.** – *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

**(1211) MARCUCCI ed altri.** – *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

**(1231) LUMIA ed altri.** – *Unione civile tra persone dello stesso sesso*

**(1316) SACCONI ed altri.** – *Disposizioni in materia di unioni civili*

**(1360) Emma FATTORINI ed altri.** – *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

**(1745) SACCONI ed altri.** – *Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*

**(1763) ROMANO ed altri. – Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze**

– e **petizione n. 665 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 marzo.

Il presidente PALMA comunica ai membri della Commissione che è stato presentato da parte del Gruppo parlamentare Forza Italia uno schema di testo alternativo a quello presentato dalla relatrice, senatrice Cirinnà, in materia di coppie di fatto ed unioni civili, che viene pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame è, infine rinviato.

**(19) GRASSO ed altri. – Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio**

**(657) LUMIA ed altri. – Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio**

**(711) DE CRISTOFARO ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio**

**(810) LUMIA ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura**

**(846) AIROLA ed altri. – Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio**

**(847) CAPPELLETTI ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio**

**(851) GIARRUSSO ed altri. – Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato**

**(868) BUCCARELLA ed altri. – Disposizioni in materia di falso in bilancio**

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PALMA dà lettura del parere non ostativo espresso dalla Commissione bilancio sul subemendamento 7.0.20000/20, che è stato presentato nella giornata odierna e che viene pubblicato in allegato.

Interviene il senatore BUCCARELLA (M5S), sull'ordine dei lavori, chiedendo formalmente – anche al fine di evitare il rischio di strumentalizzazioni volte a mettere in discussione la validità del provvedimento in itinere – che il rappresentante del Governo valuti di modificare l'emendamento 7.0.20000 sopprimendo la parte in cui contiene il riferimento all'articolo 131-bis del codice penale, al fine di poterlo riproporre successivamente nel corso dell'esame dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 28 del 2015 in materia di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, pubblicato ieri nella Gazzetta Ufficiale. In alternativa chiede alla

Presidenza di dichiarare l'inammissibilità in parte *qua* dell'emendamento medesimo.

Interviene il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) osservando che il ragionamento testé svolto dal senatore Buccarella trova un ostacolo insuperabile nei rilievi contenutistici di incostituzionalità sui quali egli ha richiamato l'attenzione nel corso della seduta di ieri, in quanto il rinvio al citato articolo 131-*bis*, almeno in parte, limita gli effetti dei predetti profili di incostituzionalità.

Il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*), apprezzando l'intervento del senatore Buccarella, sottolinea che salvo diversa disposizione espressa – che non è stata inserita nel decreto legislativo n. 28 del 2015 – l'entrata in vigore di un provvedimento avviene dopo il periodo di *vacatio legis* di 15 giorni. Rammenta che, in una precedente circostanza, una disposizione normativa – l'articolo 1, comma 1343, della legge finanziaria 27 dicembre 2006 n. 296 – è stata abrogata con decreto-legge prima della sua entrata in vigore. Pertanto, poiché anche l'articolo 131-*bis* del codice penale potrebbe in astratto essere abrogato nel periodo di *vacatio legis*, chiede al Presidente di sospendere l'esame dei disegni di legge fino a quando non sia entrato in vigore il decreto legislativo n. 28 del 2015, dando così un segnale di effettiva imparzialità nella conduzione dei lavori, sia pur nella direzione opposta rispetto alle critiche formulate dal senatore Tonini nei giorni scorsi, in quanto è sua opinione che l'atteggiamento della Presidenza sia stato troppo appiattito sulle posizioni di maggioranza anziché – come fatto rilevare dal senatore Tonini – su quelle di opposizione. Preannuncia un suo intervento sugli organi di informazione qualora il Presidente non dovesse addivenire alla richiesta da lui formulata.

Il senatore BARANI (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*) dichiara che l'entrata in vigore dell'articolo 131-*bis* del codice penale non è questione rilevante in questa sede. Invita pertanto il Presidente a respingere la richiesta del senatore Falanga.

Il senatore GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*), esprimendo la propria contrarietà alla richiesta del senatore Buccarella di dichiarare inammissibile – nella parte in cui tale emendamento richiama il nuovo articolo 131-*bis* del codice penale – l'emendamento 7.0.20000 del Governo, non può peraltro sottacere il proprio disagio personale per l'accelerazione che si vuole imprimere in questi giorni all'esame dei disegni di legge in materia di anticorruzione, accelerazione che ritiene sia attribuibile esclusivamente alla massiccia offensiva mediatica in *subiecta materia*.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*), in dissenso dalle osservazioni testé svolte dal senatore Giovanardi, ritiene opportuno procedere ad una approvazione rapida dei disegni di legge, in considerazione dell'estremo rilievo del tema trattato.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) manifesta un personale imbarazzo per gli elementi di criticità presenti nelle proposte presentate dal Governo al testo in esame, soprattutto in considerazione dell'asserita elevata competenza dei tecnici del Ministero della giustizia che hanno materialmente redatto le medesime.

La senatrice MUSSINI (*Misto-MovX*) ribadisce le proprie perplessità sul contenuto dell'emendamento governativo 7.0.20000, alla luce dei profili problematici connessi con il rinvio alla disposizione di cui all'articolo 131-*bis* del codice penale.

Il presidente PALMA, replicando alle questioni poste dai senatori Buccarella e Falanga, fa presente che i lavori della Commissione si stanno svolgendo in sede referente e non deliberante. Essendo tale sede strumentale alla successiva approvazione del testo da parte dell'Assemblea, ritiene comunque non applicabile in questa fase dei lavori l'articolo 100, comma 8, del Regolamento, che consente al Presidente di stabilire con decisione inappellabile l'inammissibilità di emendamenti privi di ogni portata modificativa.

Alla luce delle considerazioni appena esposte dal Presidente medesimo, il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*) dichiara di voler rivedere il proprio precedente intendimento di pubblicizzare l'atteggiamento del Presidente medesimo, invitando peraltro il senatore Tonini a fare altrettanto.

Dopo che il PRESIDENTE ha fatto presente che il relatore e il Rappresentante del Governo hanno già espresso parere favorevole sull'emendamento del Governo 7.0.20000 e parere contrario su tutti i relativi subemendamenti e che il parere è contrario anche sul subemendamento 7.0.20000/20, si passa alla votazione delle proposte emendative ancora da votare, ad iniziare dai subemendamenti accantonati nella seduta di ieri.

Con separate votazioni vengono quindi posti ai voti e respinti i subemendamenti 7.0.20000/11 – fatto proprio dai senatori BUCCARELLA (*M5S*), GIARRUSSO (*M5S*) e CAPPELLETTI (*M5S*) – e 7.0.20000/12, mentre i subemendamenti 7.0.20000/13 e 7.0.20000/14 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) interviene in dichiarazione di voto sul subemendamento a propria firma 7.0.20000/15 annunciando il voto favorevole sullo stesso, in quanto modificativo delle previsioni contenute nell'articolo 2621-*ter* del codice civile – che si intende introdurre con l'emendamento 7.20000 – al fine di superare i profili di incostituzionalità evidenziati nella seduta di ieri con riferimento agli emendamenti del Governo.

A tale riguardo invita il rappresentante del Governo a presentare un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 2621-*ter* che tenga in

considerazione delle oscillazioni inevitabili delle valutazioni di stima peritale, al fine di conformarsi al principio di determinatezza delle fattispecie penali di cui all'articolo 25 della Costituzione. Estende tali considerazioni anche ai successivi subemendamenti da lui presentati 7.0.20000/16 e 7.0.20000/17.

Con separate votazioni vengono quindi posti ai voti e respinti i subemendamenti 7.0.20000/15, 7.0.20000/16, 7.0.20000/17, 7.0.20000/18, 7.0.20000/20 e 7.0.20000/19.

L'emendamento del Governo 7.0.20000 è invece approvato.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto finale, la Commissione conferisce, infine, mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo unificato con le modifiche ad esso apportate, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare gli eventuali interventi di coordinamento formale che si rendessero necessari.

*La seduta termina alle ore 13,55.*

**SCHEMA DI TESTO UNIFICATO ALTERNATIVO  
PROPOSTO DAI SENATORI CALIENDO, FALANGA,  
MALAN E CARDIELLO PER I DISEGNI DI LEGGE NN.  
14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745 E 1763**

Art. 1.

*(Definizione e finalità)*

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 2 della Costituzione disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, quali formazioni sociali costituite da persone legate da vincoli affettivi e stabilmente conviventi.

2. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata «unione civile».

Art. 2.

*(Unione civile)*

1. Due persone maggiorenni e capaci, di cui almeno una in possesso della cittadinanza italiana, anche dello stesso sesso, che intendono connotare la loro convivenza di obblighi di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale, possono costituire un'unione civile, rendendo entrambi, contestualmente, specifica dichiarazione anagrafica al Comune di residenza.

Art. 3.

*(Cause impeditive della costituzione dell'unione civile)*

1. Sono cause impeditive della costituzione dell'unione civile:

a) la sussistenza di un vincolo derivante da matrimonio per il quale non sia stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;

b) la sussistenza del vincolo derivante da unione civile in atto;

c) la minore età anche di una sola delle parti, salvo l'autorizzazione del Tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;

d) l'interdizione anche di una sola delle parti per infermità mentale. Se il procedimento di interdizione è in corso, non può procedersi

alla costituzione dell'unione civile sino al passaggio in giudicato della sentenza di rigetto della istanza di interdizione;

*e*) la sussistenza delle ipotesi di cui all'articolo 87, comma 10, del codice civile, nonché il vincolo di parentela tra lo zio e il nipote e tra la zia e la nipote;

*f*) la condanna per il delitto di omicidio consumato o tentato su coniuge dell'altra parte o sulla persona vincolata da unione civile con l'altra parte.

2. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al comma 1° comporta la nullità dell'unione civile.

#### Art. 4.

*(Modifiche del regolamento anagrafico della popolazione residente e dell'Ordinamento dello stato civile)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) al capo primo la rubrica è così modificata «Anagrafe della popolazione residente, Ufficiale di anagrafe delegato, famiglie e convivenze anagrafiche, unioni civili»;

*b*) all'articolo 1, comma 1, dopo la parola «famiglie» aggiungere «, alle unioni civili»;

*c*) all'articolo 1, comma 2, dopo la parola «famiglie» aggiungere «di unioni civili»;

*d*) dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis – (*Unione civile*). – Per unione civile si intende l'unione di due persone, anche dello stesso sesso, stabilmente conviventi e legate da vincoli affettivi, che assumono con la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 13 reciproci obblighi di solidarietà e di assistenza morale e materiale»;

*e*) all'articolo 6, comma 2, aggiungere «la dichiarazione di costituzione di unione civile deve essere resa contestualmente da entrambe le parti»;

#### Art. 5.

*(Cessazione dell'unione civile)*

1. L'unione civile cessa a seguito di:

*a*) dichiarazione di entrambe le parti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989, all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza;

b) dichiarazione di recesso di una delle parti ai sensi dell'articolo 13, lettera b-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989, all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza, notificata all'altra parte;

c) matrimonio tra le parti dell'unione;

d) matrimonio di uno delle parti, con efficacia dal giorno delle pubblicazioni;

e) morte di una delle parti dell'unione;

2. La cessazione è annotata dall'Ufficiale di anagrafe nella scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989.

#### Art. 6.

*(Diritti delle coppie già unite in matrimonio a seguito di divorzio per il cambiamento di sesso di una delle parti)*

1. A seguito di divorzio conseguente a sentenza passata in giudicato di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164, le parti possono proseguire il rapporto come unione civile rendendo la dichiarazione di cui all'articolo 2 della presente legge;

2. La durata del matrimonio rileva in ordine agli effetti patrimoniali dell'unione civile.

#### Art. 7.

*(Trattati internazionali)*

1. Le disposizioni dei Trattati internazionali relative al matrimonio non si applicano all'unione civile.

#### Art. 8.

*(Condizione dei figli)*

1. La costituzione delle unioni civili non ha effetti sullo stato giuridico dei figli dei contraenti;

2. Alle unioni civili non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 44 lettere b) e d) della legge 4 maggio 1983, n. 184.



## Art. 9.

*(Regime patrimoniale)*

1. Con la costituzione dell'unione civile le parti mantengono il regime patrimoniale di separazione dei beni, fatto salvo quanto eventualmente previsto della convenzione di cui al successivo articolo 10.

2. La costituzione dell'unione civile comporta la perdita delle provvidenze eventualmente spettanti alle parti in relazione a precedenti matrimoni o unioni civili.

## Art. 10.

*(Convenzione di unione civile)*

1. Al momento della costituzione dell'unione civile ovvero in qualsiasi momento successivo ad essa le parti possono stipulare convenzioni di convivenza relative, tra l'altro, alla contribuzione economica alla vita in comune, al mantenimento reciproco, al godimento della casa di abitazione, al regime di appartenenza e gestione dei cespiti conseguiti nel corso della convivenza, all'assistenza reciproca nei casi di malattia, alla designazione reciproca quale amministrazione di sostegno, ai doveri reciproci nei casi di scioglimento dell'unione civile registrata e ad altri aspetti che ritengano opportuno regolare.

2. Le convenzioni e le loro successive modifiche sono stipulate con atto pubblico o con scrittura privata autenticata a pena di nullità.

3. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio che ha redatto l'atto in forma pubblica o il pubblico ufficiale che ha autenticato la scrittura privata devono trasmetterne copia al comune di residenza delle parti per l'annotazione a margine della scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989.

4. Tali convenzioni perdono efficacia nei casi di cessazione dell'unione, salvo per la parte relativa ai doveri reciproci in caso di cessazione dell'unione.

## Art. 11.

*(Doveri di solidarietà)*

1. Con la costituzione dell'unione civile, le parti stabiliscono di comune accordo la residenza comune e assumono reciproci obblighi di assistenza morale e materiale, ognuno in ragione delle proprie sostanze e della propria capacità di lavoro professionale o casalingo.

## Art. 12.

*(Diritto al sostegno economico nell'ipotesi  
di cessazione dell'unione civile)*

1. Nei casi di cessazione dell'unione civile di cui all'articolo 5, comma 10, lettere a) e b), la parte che ha prestato il proprio apporto, anche domestico, alla conduzione dell'unione civile o al patrimonio dell'altra parte o a quello comune ininterrottamente per almeno cinque anni ha diritto, se non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive, ad un assegno periodico o alla corresponsione di una somma in un'unica soluzione nella misura concordata con l'altra parte ovvero, in mancanza di accordo, ad un assegno periodico determinato dal giudice, tenuto conto della posizione economica del soggetto onerato, dell'entità del contributo fornito, della durata dell'unione. Il Tribunale provvede in camera di consiglio, sentite le parti. Sono applicabili gli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito in legge 10 novembre 2014, n. 261;

2. Il provvedimento del giudice stabilisce un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. In caso di palese iniquità può escludere la previsione con motivata decisione.

3. L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il beneficiario costituisce una nuova unione civile o contrae matrimonio, anche con altro soggetto e, comunque, cessa dopo un numero di anni pari a quelli di durata dell'unione civile.

4. Qualora sopravvengano giustificati motivi, il Tribunale, in camera di consiglio, può, su istanza di parte, disporre la revisione della misura dell'assegno. Sono applicabili gli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito in legge 10 novembre 2014, n. 261.

## Art. 13.

*(Obbligo alimentare)*

1. Nell'ipotesi in cui una delle parti dell'unione versi nelle condizioni previste dall'articolo 438, comma 10, del codice civile, l'altra parte è tenuta a prestarle gli alimenti dopo la cessazione dell'unione, nella misura da determinare in base ai criteri di cui all'articolo 438, comma 2, del codice civile, sino al momento in cui cessino dette condizioni, e comunque per un tempo non superiore a cinque anni;

2. L'obbligo di corrispondere gli alimenti cessa se il beneficiario costituisce una nuova unione civile o contrae matrimonio, anche con altro soggetto.

## Art. 14.

*(Successione nel contratto di locazione)*

1. In caso di morte della parte dell'unione civile che sia titolare del contratto di locazione dell'immobile destinato a comune abitazione l'altra parte ha diritto di succedere nel contratto, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dal decesso.

## Art. 15.

*(Diritti successori)*

1. Nel caso di morte di una delle parti dell'unione civile, ove la durata della stessa sia stata superiore a nove anni, all'altra parte spetta il diritto di usufrutto di una quota di eredità. L'usufrutto è della metà dell'eredità salvo il caso di concorso con i figli.

2. Nel caso di concorso con i figli:

a) se chi muore lascia un solo figlio, alla parte dell'unione civile spetta il diritto di usufrutto di un quarto dell'eredità;

b) se i figli sono più di uno, alla parte dell'unione civile spetta il diritto un quinto dell'eredità.

3. Anche nel caso di concorso con altri chiamati, alla parte dell'unione civile, salvo diversa disposizione prevista dalla convenzione di cui all'articolo 10, spettano i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza comune e di uso dei mobili che la corredano a norma dell'articolo 540, comma 2, del codice civile. Tali diritti, comunque, cessano se il beneficiario costituisce una nuova unione civile o contrae matrimonio.

4. Nel caso di concorso con altri chiamati, alla parte dell'unione civile spetta il diritto di usufrutto di un terzo dell'eredità.

## Art. 16.

*(Cura, assistenza e decisioni in materia di salute e per il caso di morte)*

1. Ciascuna parte dell'unione civile ha diritto di assistere l'altra in ospedali, case di cura o strutture sanitarie, nel rispetto delle disposizioni interne a tali strutture.

2. Ciascuna parte dell'unione civile può delegare l'altra perché, nei limiti delle norme vigenti:

a) adotti le decisioni necessarie sulla salute in caso di malattia da cui derivi incapacità di intendere e di volere;

b) riceva dal personale sanitario le informazioni sulle opportunità terapeutiche;

c) decida in caso di decesso sulla donazione di organi, sul trattamento del corpo e sulle celebrazioni funebri, in assenza di preve disposizioni dell'interessato.

3. La delega di cui al comma 2 avviene con atto scritto autenticato ovvero, nel caso di impossibilità, con volontà comunicata a un pubblico ufficiale che forma un processo verbale.

4. La revoca anche parziale della delega avviene con le modalità di cui al comma 3.

5. Al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 è apportata la seguente modifica: all'articolo 82, comma 2, lettera a), dopo le parole «un familiare» aggiungere «la parte dell'unione civile».

6. Alla legge 8 marzo 2000, n. 53 è apportata la seguente modifica: all'articolo 4, comma 1, dopo le parole «del coniuge» aggiungere «o della parte dell'unione civile».

#### Art. 17.

##### *(Interdizione, inabilitazione e amministratore di sostegno)*

1. Ciascuna parte dell'unione civile può promuovere istanza di interdizione, di inabilitazione e di amministratore di sostegno nei confronti dell'altra.

2. Al codice civile sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 408 del codice civile nel primo comma dopo le parole «, il coniuge che non sia separato legalmente» aggiungere «la parte dell'unione civile,»;

b) all'articolo 410 del codice civile nel terzo comma dopo le parole «dal coniuge,» aggiungere «dalla parte dell'unione civile,»;

c) all'articolo 411 del codice civile nel terzo comma dopo la parola «coniuge» aggiungere «o parte dell'unione civile»;

d) all'articolo 426 del codice civile dopo la parola «coniuge,» aggiungere «della parte dell'unione civile».

#### Art. 18.

##### *(Assistenza penitenziaria)*

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 18, comma 3, dopo le parole «con i familiari» aggiungere «o con la parte dell'unione civile costituita prima della detenzione»;

b) all'articolo 30, comma 1, dopo le parole «un familiare» aggiungere «o della parte dell'unione civile»;

c) all'articolo 30, comma 2, dopo le parole «eventi familiari» aggiungere «o relativi alla parte dell'unione civile».

## Art. 19.

*(Impresa familiare)*

1. Alla parte dell'unione civile che abbia prestato attività lavorativa continuativa nell'impresa di cui sia titolare l'altra parte si applicano le disposizioni di cui all'articolo 230-bis del codice civile.

## Art. 20.

*(Diritti derivanti dal rapporto di lavoro)*

1. Alle parti dell'unione civile, ove la durata della stessa sia superiore a nove anni; vengono estesi i diritti, le facoltà e i benefici connessi al rapporto di lavoro spettante ai coniugi, anche derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale.

## Art. 21.

*(Assegnazione di alloggi di edilizia pubblica)*

1. Le Regioni anche a Statuto Speciale, e le Province autonome di Trento e Bolzano, considerano l'unione civile ai fini dell'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare o residenziale pubblica.

2. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133 e apportata la seguente modifica: dopo le parole «o gradatamente» aggiungere «della parte dell'unione civile o» e sostituire le parole «purché la convivenza» con le parole «purché l'unione civile o la convivenza».

## Art. 22.

*(Risarcimento del danno)*

1. In caso di morte di una delle parti dell'unione civile derivante da fatto illecito, l'altra parte può richiedere al giudice il risarcimento del danno subito, da liquidarsi in relazione alle proprie condizioni economiche, alla durata dell'unione e ad ogni altro elemento utile.

## Art. 23.

*(Agevolazioni fiscali)*

1. Le agevolazioni e gli oneri fiscali che derivano dall'appartenenza al nucleo familiare si applicano alle parti delle unioni civili.

2. La parte dell'unione civile è considerata tra i carichi di famiglia.

Art. 24.

*(Modifica delle condizioni in materia di ammissione a graduatorie pubbliche e di erogazione di servizi)*

1. Con regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro novanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta è disciplinata l'ammissione a graduatorie pubbliche per l'erogazione di servizi.

Art. 25.

*(Ulteriori modifiche al codice civile)*

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 330 del codice civile nel secondo comma dopo le parole «del genitore o» aggiungere «della parte dell'unione civile o del»;
- b) all'articolo 342-bis del codice civile dopo le parole «del coniuge» aggiungere «, della parte dell'unione civile»;
- c) all'articolo 342-ter del codice civile nel primo comma nella seconda alinea dopo le parole «al coniuge» aggiungere «o alla parte dell'unione civile» e nella quinta alinea dopo le parole «del coniuge» aggiungere «, della parte dell'unione civile».

Art. 26.

*(Modifica al codice delle assicurazioni private)*

1. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 nel comma 4-bis, dopo le parole «nucleo familiare» aggiungere «o dalla parte dell'unione civile».

Art. 27.

*(Modifica al codice penale)*

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 317 del codice penale il terzo comma è sostituito dal seguente: «Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto o dell'altra parte dell'unione civile»;

b) all'articolo 384 del codice penale il primo comma è sostituito dal seguente: «Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374, 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto o l'altra parte dell'unione civile da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore»;

c) all'articolo 570, primo comma, del codice penale dopo le parole «di coniuge» aggiungere «o di parte dell'unione civile»;

d) all'articolo 577 del codice penale il secondo comma è sostituito dal seguente «La pena è della reclusione da 24 a 30 anni, se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi o il figlio adottivo, contro un affine in linea retta, contro l'altra parte dell'unione civile»;

e) all'articolo 649 del codice penale, primo comma, n. 1) dopo le parole «non legalmente separato» aggiungere «e della parte dell'unione civile».

#### Art. 28.

##### *(Modifiche al codice di procedura penale)*

1. All'articolo 35 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica le parole «o coniugio» sono sostituite dalle seguenti «, coniugio o unione civile»;

b) nel testo dopo le parole «parenti o affini fino al secondo grado» sono aggiunte le seguenti «o parti dell'unione civile».

2. All'art. 36 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), dopo le parole «dei figli» sono aggiunte le seguenti «o della parte dell'unione civile»;

b) al comma 1, lettera b), le parole «o del coniuge» sono sostituite dalle seguenti «, del coniuge o della parte dell'unione civile»;

c) al comma 10, lettera f), le parole «o del coniuge» sono sostituite dalle seguenti «, del coniuge o della parte dell'unione civile»;

d) al comma 2, dopo le parole «di coniugio» sono inserite le seguenti «di unione civile».

3. All'articolo 199 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica dopo le parole «dei prossimi congiunti» sono aggiunte le seguenti «e delle parti dell'unione civile»;

b) al comma 10 nel primo periodo dopo le parole «i prossimi congiunti» sono inserite le seguenti «o la parte dell'unione civile» e nel secondo periodo dopo le parole «un loro prossimo congiunto» sono inserite le seguenti «o la parte dell'unione civile»;

c) al terzo comma dopo le parole «abbia convissuto con esso» aggiungere «o sia parte dell'unione civile».

4. All'articolo 681 del codice di procedura penale dopo le parole «da un suo prossimo congiunto» aggiungere le parole «o dalla parte dell'unione civile».

Art. 29.

*(Modifiche a leggi collegate al codice penale e di procedura penale)*

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 6 apportata la seguente modifica: all'art. 19, comma 3, dopo le parole «del coniuge,» inserire «della parte dell'unione civile,».

2. Alla legge 20 ottobre 1990, n. 302 è apportata la seguente modifica: all'articolo 4, secondo comma, dopo le parole «che risultino» aggiungere «parti delle unioni civili,».

3. Alla legge 23 febbraio 1999 n. 44 è apportata la seguente modifica: all'articolo 8, primo comma, lettera d), prima di «convivente more uxorio» inserire «parte dell'unione civile,».



**EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO  
DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE  
NN. 19, 657, 711, 810, 846, 847, 851, 868**

**Art. 7.**

**7.0.20000/20**

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN, LIUZZI, D'AMBROSIO LETTIERI,  
IURLARO, Eva LONGO

*All'emendamento 7.0.20000, capoverso «Art. 2621-ter», aggiungere  
in fine il seguente comma:*

«In ogni caso, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni  
estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non su-  
periore al dieci per cento da quella corretta».

---

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 68**

*Presidenza del Presidente*

**PALMA**

*Orario: dalle ore 17,05 alle ore 17,25*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Giovedì 19 marzo 2015

**Plenaria****369<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI**

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(1649) Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore BROGLIA (PD), in sostituzione del relatore Gualdani, illustra il disegno di legge in titolo segnalando che il provvedimento è assistito da relazione tecnica fornita in sede di esame presso l'altro ramo del Parlamento. Fa presente che, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Data l'assenza di interventi in discussione generale, il presidente AZZOLLINI propone, pertanto, l'espressione di un parere di nulla osta.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva.

**(1599) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 16 ottobre 2007**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice ZANONI (PD) illustra il disegno di legge in titolo segnalando che il provvedimento è corredato di relazione tecnica positivamente verificata.

Per quanto di competenza, fa presente che occorre valutare se la clausola di monitoraggio fissata dall'articolo 3, comma 2, essendo formulata in termini generali quanto al programma di spesa da utilizzare in caso di necessità, sia compatibile con la normativa contabile. Occorre chiarire, inoltre, se risulti utile aggiornare la copertura finanziaria, che il testo fa iniziare dall'anno 2014, oppure se si ritenga più opportuno avvalersi della previsione della previsione dell'articolo 18, comma 3 e confermare la cadenza temporale prevista. Segnala che non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il vice ministro MORANDO, con riferimento alle segnalazioni della relatrice, mette a disposizione una nota della Ragioneria generale dello Stato che sottolinea come nella relazione tecnica siano indicati i programmi e le missioni da considerare nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia ancorché essa non sia riportata nel testo normativo. Quanto alla copertura finanziaria, ritiene sia utile aggiornarne fin da ora la data di decorrenza, essendo il provvedimento in prima lettura.

La relatrice ZANONI (PD), considerati i chiarimenti forniti dal Governo, propone l'approvazione di un parere dal seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, nell'articolo 3, comma 1, delle parole: "anno 2014" con le seguenti: "anno 2015", le parole "anno 2015" con le seguenti: "anno 2016" e le parole: "bilancio triennale 2014-2016" con le seguenti: "bilancio triennale 2015-2017".».

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva.

**(1758) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014**

(Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)), in sostituzione del relatore Lai, illustra il disegno di legge in titolo segnalando che il provvedimento è corredato di relazione tecnica positivamente verificata.

Per quanto di competenza, segnala che l'articolo 1, comma 4, prevede, per il caso di nuovi oneri non previsti dalla legislazione vigente, il ricorso al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Occorre, quindi, un'indicazione sulle attuali disponibilità del fondo in questione ovvero sulla possibilità di reintegrarlo al fine di dare attuazione alle nuove norme. Gli articoli 3, 5 e 7 sono, invece, provvisti di clausola di neutralità finanziaria. Occorre, poi, un chiarimento a proposito dell'articolo 5, comma 1, lettera e), il quale prevede la possibilità che un sistema nazionale di garanzia dei depositi conceda prestiti a

beneficio di altri organismi omologhi dell'Unione: vi è la necessità di aclarare che tale meccanismo non sia idoneo a creare eventuali squilibri3 nella patrimonializzazione del fondo italiano, con conseguente minor capacità di far fronte a crisi bancarie nazionali. Fa presente che serve, inoltre, un chiarimento rispetto alla «struttura di gestione» prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera *m*), numero 3): non appare chiara la natura giuridica e la struttura finanziaria di tale soggetto, e se si tratti di un organismo nuovo o solo di una funzione aggiuntiva da affidarsi ad enti esistenti (anche in considerazione del riferimento alle autorità di settore di cui alla lettera *d*)). L'articolo 7, comma 1, lettera *e*) non prevede, come in precedenti analoghe circostanze, l'esplicitazione del principio per cui le spese relative all'albo dei consulenti finanziari3 siano poste a carico dei soggetti interessati: si potrebbe pertanto valutare una dizione esplicita del testo in questo senso. Rispetto al successivo articolo 8, comma 1, lettera *d*), con cui si destinano i proventi di sanzioni al potenziamento delle attività di monitoraggio ambientale, si rileva come le sanzioni stesse siano eventuali e indeterminate nell'ammontare, e pertanto potenzialmente inidonee a coprire i costi delle nuove attività. Occorrerebbe, al riguardo, valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, al fine di chiarire che l'insufficienza di fondi derivanti da sanzioni non implica l'insorgere di oneri privi di copertura ma, piuttosto, limita lo svolgimento di attività supplementari. Necessita di un chiarimento anche il disposto dell'articolo 9, se sia cioè possibile garantire uno *standard* più rigoroso nei riguardi delle sostanze radioattive nelle acque in assenza di adeguamenti infrastrutturali. Da ultimo, osserva che l'articolo 10 prevede una più intensa tutela della cittadinanza rispetto alle radiazioni ionizzanti, senza però che sia prevista una copertura al di fuori dei proventi da sanzioni. Occorre, dunque, un'integrazione della relazione tecnica volta a chiarire come si intenda far fronte ai maggiori costi derivanti dalle nuove norme. Per ulteriori approfondimenti fa riferimento alla Nota n. 79 del Servizio del Bilancio. Sottolinea, inoltre, che non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il vice ministro MORANDO si impegna a fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice nel corso della prima seduta utile.

Il PRESIDENTE propone, pertanto, di rinviare l'esame del provvedimento in attesa delle ulteriori informazioni richieste al Governo.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

In considerazione dell'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, dispone poi la sospensione della seduta, che riprenderà al termine dei predetti lavori.

La Commissione conviene.

*La seduta, sospesa alle ore 9,30, riprende alle ore 12,25.*

(19) GRASSO ed altri. – *Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio*

(657) LUMIA ed altri. – *Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio*

(711) DE CRISTOFARO ed altri. – *Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio*

(810) LUMIA ed altri. – *Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura*

(846) AIROLA ed altri. – *Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio*

(847) CAPPELLETTI ed altri. – *Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio*

(851) GIARRUSSO ed altri. – *Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato*

(868) BUCCARELLA ed altri. – *Disposizioni in materia di falso in bilancio*

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione su un ulteriore emendamento. Esame. Parere non ostativo)

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuto un ulteriore subemendamento relativo al testo unificato del disegno di legge in titolo e che la Presidenza del Senato ha autorizzato la Commissione a riunirsi per l'espressione del proprio parere.

Il senatore SANTINI (PD), in sostituzione del relatore Del Barba, illustra il subemendamento 7.0.20000/20, trasmesso dalla Commissione di merito, segnalando che, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Il PRESIDENTE conviene circa l'assenza di oneri in relazione alla proposta emendativa.

Il RELATORE propone dunque l'espressione di un parere non ostativo.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 12,30.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

Giovedì 19 marzo 2015

**Plenaria****192<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Mauro Maria MARINO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(1564) Deputati CAUSI e MISIANI.** – *Modifica all'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che, essendo pervenuto il parere, non ostativo, della Commissione giustizia, e stante l'assenza di emendamenti, si può procedere alla votazione del disegno di legge in discussione, costituito da un unico articolo.

Ha quindi la parola per dichiarazione di voto il senatore VACCIANO (*Misto*), il quale riconosce le finalità apprezzabili del disegno di legge, teso tra l'altro ad ampliare la fruibilità del prestito vitalizio ipotecario, estesa agli ultrasessantenni e, valutato positivamente dalle associazioni dei consumatori. Esprime tuttavia perplessità in ordine all'effettiva convenienza economica dello strumento per l'utenza, tali da suggerire di approfondire percorsi alternativi, quali il microcredito. Preannuncia pertanto la propria astensione.

La senatrice BELLOT (*LN-Aut*), nel dichiarare il proprio voto favorevole, sollecita il Governo a disporre interventi organici tesi ad alleviare la situazione di disagio economico attualmente vissuta dalle famiglie, in particolare con presenza di persone anziane.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) rileva che il ricorso a strumenti quali il prestito vitalizio ipotecario è sintomatico della progressiva contrazione dell'area di intervento delle istituzioni pubbliche a fronte delle crescenti difficoltà economiche delle famiglie. Dichiarando quindi l'astensione del proprio Gruppo.

Il presidente Mauro Maria MARINO ritiene che il disegno di legge in discussione consenta di porre a disposizione del pubblico una fonte di liquidità importante, come attestato dalle audizioni delle associazioni dei consumatori e delle banche. In riferimento all'intervento del senatore Vacciano riconosce altresì l'importanza del tema del microcredito, il quale può proficuamente costituire oggetto del lavoro della Commissione.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva infine il disegno di legge in titolo.

*La seduta termina alle ore 9,20.*



## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

Giovedì 19 marzo 2015

### **Comitato ristretto per l'esame congiunto dei Doc. XXII, nn. 17, 14 e 18**

**Riunione n. 3**

*Relatore: FILIPPI (PD)*

*Orario: dalle ore 9 alle ore 9,30*

*(Doc. XXII, n. 17) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave Moby Prince*

*(Doc. XXII, n. 14) Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince*

*(Doc. XXII, n. 18) Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul disastro della nave Moby Prince*

(Ripresa e conclusione dell'esame congiunto. Elaborazione di una proposta di testo unificato)

## **AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

Giovedì 19 marzo 2015

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 148**

*Presidenza del Presidente*  
**FORMIGONI**

*Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,20*

*AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1641 (AGRUMETI CARATTERISTICI)*

## LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

Giovedì 19 marzo 2015

**Plenaria**

**142<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
SACCONI

*Interviene il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
Stefania Giannini.*

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

*IN RICORDO DEL PROFESSOR MARCO BIAGI*

In apertura di seduta il presidente SACCONI svolge un commosso ricordo del professor Marco Biagi, del cui barbaro assassinio ricorre oggi il tredicesimo anniversario. Ne rievoca le lucide intuizioni e la generosità personale, che lo spinse a lavorare fino all'ultimo al servizio dello Stato, pur consapevole del pericolo incombente, dal quale quello stesso Stato colpevolmente non seppe difenderlo.

Il ministro GIANNINI si unisce alle parole del Presidente.

La Commissione si associa.

Il presidente SACCONI invita quindi la Commissione a osservare un minuto di silenzio in segno di cordoglio.

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente SACCONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto

audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

#### PROCEDURE INFORMATIVE

#### **Comunicazioni del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sul programma europeo Garanzia giovani**

Il presidente SACCONI ringrazia il ministro Giannini per la sua presenza, sottolineando il particolare rilievo dell'apporto del suo intervento al dibattito sul tema *Youth Guarantee*, in relazione specifica alle tematiche riguardanti l'alternanza scuola/lavoro e l'apprendistato, specie di primo e terzo livello.

Il ministro Stefania GIANNINI evidenzia che Garanzia giovani è una risorsa per accompagnare l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e lottare contro la piaga della disoccupazione giovanile; si tratta di un programma ambizioso a cui il Governo ha destinato risorse finanziarie e organizzative ingenti e con largo anticipo rispetto a numerosi altri *partner* europei. Fin dall'inizio è stato però chiaro che l'efficacia del programma è condizionata al coordinamento degli interventi aventi come destinatari i giovani disoccupati o i cosiddetti NEET con quelli rivolti a migliorare il rapporto tra istruzione e lavoro. Il MIUR ha dunque partecipato al lavoro preparatorio per l'attivazione del piano, presentando misure per prevenire e contrastare la dispersione scolastica attraverso percorsi formativi personalizzati e una rete di alleanze tra scuola, territorio e agenzie educative; proposte per potenziare gli strumenti di informazione e orientamento per i giovani in tutte le scuole italiane; interventi per ampliare e consolidare il raccordo tra istruzione, formazione e mondo del lavoro. Alcune azioni già sono state avviate; altre trovano nel disegno di legge «La Buona Scuola» terreno fertile per sviluppare tutte le potenzialità all'interno di un progetto di profondo rinnovamento del sistema educativo del nostro Paese. L'approccio adottato vede nella disoccupazione giovanile, nel cosiddetto *job mismatch* e nella dispersione scolastica il segno di un divario strutturale che deriva in parte anche dall'inadeguatezza dell'offerta formativa.

Il tema della dispersione scolastica è al centro di numerosi interventi di prevenzione e contrasto portati avanti dal MIUR negli ultimi trent'anni, che hanno impegnato risorse finanziarie e professionali rilevanti. Le azioni intraprese hanno consentito di arginare in parte, ma anche di conoscere meglio il fenomeno. Nonostante il tasso di dispersione sia ancora altis-

simo, va registrato un netto calo rispetto alla quota rilevata nel 2000: è un segnale positivo, ma resta molto da fare per avvicinare l'Italia alle medie degli altri Paesi europei. La dispersione non colpisce allo stesso modo tutti i territori e gli indirizzi di studio: le regioni del Mezzogiorno raddoppiano i tassi di alcune aree del Centro Nord e tra gli indirizzi di studio i più esposti sono gli istituti professionali. Il picco degli abbandoni è nel primo biennio della scuola secondaria di secondo grado; il superamento del primo anno resta l'ostacolo maggiore. E' dunque necessario disegnare un nuovo modello di scuola, più aperto al territorio, più vicino ai bisogni degli studenti, più capace di intervenire tempestivamente a sostegno delle diverse forme di disagio.

La diminuzione sotto il 10 per cento degli *Early school leavers* (ESL) è il traguardo indicato per il 2020 dall'Unione europea; per l'Italia tale traguardo, a portata di mano per le regioni del Nord, richiede, invece, una robusta azione mirata per le altre regioni. Per una comprensione allargata dei processi di dispersione è, inoltre, indispensabile far riferimento ai NEET (la percentuale di giovani tra i 15 e i 29 anni non occupati e non iscritti a un percorso formativo). Da questo punto di vista, l'Italia è in una situazione molto difficile. Nel rapporto «Noi Italia», l'ISTAT certifica che si tratta del 26 per cento degli *under 30*. Nell'Unione europea è peggiore solo il dato della Grecia (28,9 per cento); l'Italia ne ha il triplo della Germania (8,7 per cento) e quasi il doppio della Francia (13,8 per cento). È stato calcolato che abbattere la dispersione scolastica potrebbe far «risparmiare» alla collettività fino al 6 per cento del PIL. Tuttavia, la lotta agli abbandoni e l'obiettivo di far terminare al maggior numero possibile di ragazzi la carriera scolastica e formativa non possono avere solo uno scopo funzionale. Dall'abbandono nasce una minore capacità di comprendere la complessità del mondo attuale e quindi un *deficit* di cittadinanza.

A fronte di numeri tanto preoccupanti, sono molte le misure già introdotte dal MIUR negli ultimi anni. Tra queste ultime, il Ministro cita lo stanziamento di 15 milioni di euro disposto per la lotta alla dispersione scolastica nelle aree di maggior rischio di evasione dall'obbligo, per la sperimentazione di un programma di didattica integrativa finalizzata all'inclusione di alunni a maggior rischio di abbandono. Ulteriori 6.600.000 euro sono stati destinati a realizzare percorsi di orientamento per gli studenti iscritti alle scuole secondarie, con esplicito riferimento al programma europeo Garanzia giovani.

Inoltre, al fine di incidere in maniera più efficace contro il fenomeno del disagio e dell'insuccesso giovanile, il MIUR negli ultimi anni ha investito sull'anagrafe nazionale degli studenti, quale principale strumento d'indagine e di monitoraggio del sistema scuola e del percorso educativo di tutti gli studenti iscritti nelle scuole di ogni ordine e grado. Presto l'anagrafe degli studenti sarà integrata con le anagrafi della formazione professionale, curate dalle singole Regioni. Quando questo raccordo sarà completato, il sistema scolastico e formativo nel suo complesso potrà disporre di tutti i dati riguardanti i ragazzi che escono, entrano, si allontanano, interrompono il percorso e lo riprendono e si potranno definire in-

terventi specifici che coinvolgono tutti i giovani in situazione di disagio e/o dispersione. Ad ampliare il quadro delle informazioni provenienti dall'anagrafe nazionale studenti, ci sono i dati provenienti dalle Indagini nazionali sugli apprendimenti curate da INVALSI, così come i dati provenienti dal Sistema Nazionale di Valutazione delle scuole. Il sistema, lanciato per la prima volta quest'anno, produrrà, per il mese di luglio, un rapporto di autovalutazione per ogni Istituto scolastico, contenente circa cinquanta indicatori su tutte le attività di ciascuna scuola.

Il MIUR rivolge inoltre un'attenzione particolare ai minori più fragili e in disagio, in particolare a coloro che sono «ristretti» negli istituti penitenziari minorili o nelle comunità: con il Ministero della giustizia, è stato messo a punto uno specifico progetto all'interno della misura Garanzia giovani, finanziato per 7.600.000 euro.

Anche nel disegno di legge «La Buona Scuola» sono contenute azioni coerenti con una strategia sistemica di contrasto alla dispersione scolastica. Anzitutto, l'intero impianto della riforma è incentrato sul potenziamento dell'autonomia scolastica. Per esplicitare le proprie scelte educative, didattiche e organizzative, le scuole effettueranno una programmazione triennale dell'offerta formativa, in modo da consentire, da un lato, il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze degli studenti, e, dall'altro, l'apertura della comunità scolastica al territorio per migliorare la qualità dell'offerta curricolare. Nell'ambito della loro programmazione, le scuole perseguiranno anche altre priorità: iniziative finalizzate a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, apertura pomeridiana delle sedi e riduzione del numero di alunni e studenti per classe, alternanza scuola lavoro e didattica laboratoriale, valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e del coinvolgimento attivo degli alunni, alfabetizzazione e perfezionamento della lingua italiana per gli alunni stranieri. Il disegno di legge ha inoltre l'ambizione di riallacciare il dialogo tra il sistema scolastico e il mondo produttivo per riallineare i percorsi formativi e le prospettive occupazionali offerte dalle imprese, colmando il *gap* di carenza di competenze in uscita dai percorsi di studio in relazione alle aspettative del mondo del lavoro. Per affrontare il problema, il MIUR sta intervenendo su più fronti, consapevole che non basta impegnarsi di più per accompagnare i giovani verso il lavoro dopo che sono usciti dalla scuola, ma occorrono interventi strutturali sui nodi strategici del sistema educativo. Troppo a lungo in Italia si è avvalorata la gerarchia tra i saperi di tipo teorico e quelli di tipo pratico, dimenticando che essi costituiscono le due facce speculari dell'apprendimento. Occorre inoltre valorizzare l'istruzione tecnica e professionale. Si tratta dei percorsi formativi più vicini al mondo del lavoro e delle professioni, e rispetto ai quali, invece, si manifesta una crescente disaffezione da parte dei giovani e delle famiglie, maggiormente attratti dai percorsi liceali. Rilanciare l'istruzione tecnica e professionale è una priorità non solo per l'istruzione ma per le politiche del lavoro.

Il Ministro sottolinea quindi che nell'anno scolastico 2013/14 la metodologia dell'Alternanza Scuola Lavoro ha riguardato quasi la metà delle

scuole secondarie superiori, con il coinvolgimento di 126.003 strutture ospitanti, il 43,8 per cento delle quali sono imprese. I più attivi sono gli istituti professionali, che organizzano oltre la metà dei percorsi; seguono gli istituti tecnici, che realizzano il 29,7 per cento dei percorsi; chiudono i licei con l'11,9 per cento dei percorsi. Nel 2 per cento dei casi (dati 2012), le attività didattiche in alternanza si avvalgono anche della metodologia dell'impresa formativa simulata, che, grazie alla collaborazione con le imprese, ricrea nei laboratori le condizioni reali di lavoro, in modo che gli studenti possano operare a scuola come fossero in azienda.

Il disegno di legge La Buona Scuola ha come obiettivo la messa a sistema della didattica basata sull'alternanza scuola lavoro, rendendola obbligatoria a partire dalle classi terze degli istituti secondari di secondo grado, con almeno 400 ore nei tecnici e nei professionali e almeno 200 ore nei licei. Per attuare questa azione, si avvale di risorse finanziarie per permettere alle scuole di coprire i costi relativi all'alternanza (formazione, assicurazioni, trasporti, sicurezza, tutoraggio degli studenti) e di semplificazioni per le imprese, consentendo di fare a scuola i corsi sulla salute e sicurezza necessari ai ragazzi per operare in azienda durante i periodi di alternanza e la possibilità di stipulare contratti di apprendistato anche prima del compimento dei 18 anni per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, in coordinamento con la normativa del *Jobs Act*. Si sta inoltre mettendo in campo una fitta rete di intese con gli attori del tessuto produttivo e sono già stati attivati protocolli d'intesa con Federmeccanica, Unioncamere, Fincantieri. Dopo il varo del disegno di legge, questo lavoro proseguirà con ancora maggiore intensità. Nel frattempo è stata avviata la sperimentazione dell'apprendistato negli ultimi due anni di scuola secondaria di secondo grado, basata su un Protocollo d'Intesa tra MIUR-Ministero del Lavoro, regioni e Gruppo ENEL. Il progetto coinvolge sette istituti tecnici industriali, uno per ciascuna regione interessata. Il disegno di legge, coordinandosi con i decreti attuativi del *jobs act*, apre l'opportunità dell'apprendistato anche per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, che, mentre studiano per il diploma quinquennale, possono sviluppare, in coerenza con i profili professionali degli indirizzi di studio, competenze immediatamente spendibili nel mondo del lavoro. L'Alternanza Scuola Lavoro, peraltro, è già inserita strutturalmente nell'offerta formativa degli Istituti Tecnici Superiori (ITS). Recentemente sono entrati nel sistema educativo – d'intesa tra Stato e Regioni – i Poli tecnico-professionali, con il compito di aprire le filiere educative alle esigenze di formazione, innovazione e trasferimento tecnologico di cui l'Italia ha bisogno, attivando sul territorio un sistema stabile di alleanze tra mondo della scuola e mondo del lavoro. Altre misure sono praticabili, come i laboratori territoriali per l'occupabilità. Secondo il disegno di legge, per rafforzare la didattica laboratoriale attraverso il dialogo con il mondo del lavoro, le scuole, anche mettendosi in rete fra loro o mediante i Poli Tecnico Professionali, potranno dotarsi di laboratori territoriali per

l'occupabilità, in collaborazione con i diversi soggetti del territorio in qualità di cofinanziatori.

Il Ministro passa quindi ad illustrare il programma FIXO, promosso dal Ministero del Lavoro e attuato da Italia Lavoro, cui il MIUR partecipa in relazione alla seconda linea di intervento, specificamente dedicata a qualificare i servizi di orientamento e *placement* e a promuovere misure e dispositivi di politiche attive per il lavoro negli istituti scolastici.

Il presidente SACCONI ringrazia il Ministro per la sua esposizione, che purtroppo è costretto ad interrompere a causa dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea.

La senatrice CATALFO (*M5S*), premesso che l'audizione di oggi era finalizzata a comprendere il *trend* riguardante *Youth Guarantee*, nota che i dati in suo possesso testimoniano di una grande difficoltà ad attivare in questo quadro percorsi di formazione e domanda al Ministro di mettere a disposizione della Commissione elementi ulteriori sul punto.

Il presidente SACCONI, premesso che il Ministro tornerà in Commissione in una data ravvicinata per completare il proprio intervento, fa presente che in quella sede potrà darsi corso al dibattito, ma che i senatori interessati potranno fin d'ora far pervenire richieste di chiarimenti e segnalazioni su aspetti specifici, che al Ministro verranno puntualmente trasmessi.

Ringrazia dunque nuovamente il Ministro per la sua disponibilità e toglie la seduta.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 34**

*Presidenza della Vice Presidente  
SPILABOTTE*

*Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,35*

*AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1148, 1670 E 1697 (REDDITO DI CITTADINANZA E SALARIO MINIMO ORARIO)*



## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

Giovedì 19 marzo 2015

**Plenaria**  
**212<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
Maurizio ROMANI

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

### *COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE comunica che la senatrice Bisinella è entrata a far parte della Commissione, mentre il senatore Volpi ha cessato di esserne componente.

La Commissione prende atto.

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità: comunicazioni dei relatori**

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 12 marzo.

Riprende il dibattito sulle comunicazioni rese dai relatori nella seduta 24 febbraio.

Il senatore BIANCO (PD) ringrazia i relatori, sottolineando come la relazione di medio periodo da essi curata abbia saputo inquadrare una materia complessa e delicata, al centro di continui processi riformatori, non sempre di segno progressivo, basati sulla presunta insostenibilità del sistema. Ritene particolarmente apprezzabili i seguenti tratti distintivi del lavoro svolto dai relatori: il rigore documentale, la chiarezza espositiva, la sobrietà nei toni, l'aderenza alle risultanze dell'istruttoria, l'individuazione dei soggetti su cui gravano gli oneri derivanti dagli interventi di contenimento delle spese, l'inquadramento delle problematiche connesse alla sostenibilità del sistema sanitario in uno scenario di ampio respiro. Dopo aver rimarcato che la relazione è supportata da dovizia di dati, sottolinea alcune delle conclusioni raggiunte dai relatori: la spesa pubblica relativa al settore sanitario è inferiore alla media dell'Unione europea e notevolmente inferiore a quella dei Paesi maggiormente comparabili all'Italia. Inoltre, la sanità è il settore che maggiormente ha contribuito, negli ultimi anni, al raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica. A ciò va aggiunto, osserva l'oratore, che il sistema sanitario italiano è reputato, da diversi osservatori terzi, all'altezza dei migliori *standard* di efficacia ed efficienza. Ciò posto, rileva che la progressiva riduzione delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, la cui tendenza non risulta invertita per l'anno 2015, rischia di mettere in crisi le politiche di settore, ad esempio per ciò che attiene alle esigenze del personale sanitario, della cui abnegazione negli ultimi anni si è abusato, ovvero per quanto riguarda la possibilità di accesso, in condizioni di eguaglianza sociale e territoriale, ai servizi sanitari. Rimarca che il settore sanitario costituisce anche una porzione assai rilevante del sistema economico, che vale circa il 3 per cento del prodotto interno lordo e rischia di subire effetti depressivi a causa delle politiche volte al mero contenimento delle spese. Al contempo, trova condivisibile l'insistenza dei relatori sulla non riconducibilità del Servizio sanitario nazionale ad una prospettiva meramente contabile.

Quanto al prosieguo dell'indagine conoscitiva, auspica che possano formare oggetto di ulteriori approfondimenti le seguenti tematiche: il sistema formativo del personale sanitario, da considerare non come variabile indipendente ma nelle sue interrelazioni con l'evoluzione del Servizio sanitario e con l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro; gli indicatori di appropriatezza utilizzati per la valutazione delle prestazioni sanitarie, che dovrebbero essere rimeditati per evitare di giungere a conclusioni erranee e fuorvianti, che rischiano di essere controproducenti proprio nell'ottica della sostenibilità; il processo di digitalizzazione del sistema sanitario, il cui sviluppo va sostenuto e al contempo monitorato per introdurre gli eventuali correttivi che dovessero risultare necessari; la sicurezza delle strutture sanitarie, sia nell'ottica degli operatori che in quella degli utenti.

Il senatore FLORIS (FI-PdL XVII) ringrazia i relatori ed esprime il convincimento che l'indagine conoscitiva in corso potrà produrre proposte utili al miglioramento del sistema sanitario. Quanto al documento illu-

strato dai relatori, ne pone in rilievo il carattere rigoroso e l'aderenza alle risultanze dell'istruttoria, pregi che a suo avviso evitano rischi di autoreferenzialità, ed osserva che esso sfata il mito della eccessiva onerosità, anche in termini comparativi, del Servizio sanitario nazionale. A tale riguardo, ricorda che la spesa sanitaria *pro capite* italiana è pari alla metà di quella tedesca, ciò che rende evidente come una ulteriore riduzione delle risorse pubbliche destinate al settore non sarebbe sostenibile senza mettere in discussione la stessa configurazione del sistema in termini universalistici e solidaristici. Ritiene peraltro necessario riqualificare la spesa sanitaria, ad esempio migliorando la *governance* del sistema, attraverso una selezione delle figure dirigenziali basata esclusivamente sul merito, e potenziando il sistema dei controlli. Saggiunge che urgono interventi per superare il fenomeno delle diseguaglianze territoriali nell'erogazione dei servizi sanitari, importando le buone pratiche nelle aree attualmente caratterizzate da una condizione di criticità.

In conclusione, tenuto conto della esiguità delle risorse a disposizione per le politiche sanitarie, soprattutto nel settore nevralgico dell'adeguamento tecnologico e strutturale, propone lo svolgimento di una riflessione sulla possibilità di fare ricorso ai fondi europei per investimenti strategici.

Il PRESIDENTE, considerato che a breve avranno inizio i lavori dell'Assemblea, propone di rinviare il seguito del dibattito.

La Commissione conviene.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Giovedì 19 marzo 2015

### **Plenaria**

#### **131<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARINELLO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.*

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente MARINELLO comunica che la rappresentante del Governo ha depositato l'emendamento 56.0.13, pubblicato in allegato, e che il relatore Vaccari ha depositato l'emendamento 56.0.14, pubblicato in allegato.

La Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti oggi presentati, alle ore 12 di lunedì 23 marzo 2015.

Riprende l'espressione dei pareri del relatore e della rappresentante del Governo dall'emendamento 31.8.

Il relatore VACCARI (*PD*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 31.8 e 31.9, limitatamente alla lettera a) del comma 1-*bis*. Propone

di accantonare l'emendamento 31.71 ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 31, nonché sugli emendamenti aggiuntivi a tale articolo.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

I senatori DALLA ZUANNA (*PD*) e Laura PUPPATO (*PD*) riformulano i rispettivi emendamenti negli identici emendamenti 31.8 (testo 2) e 31.9 (testo 2).

Il RELATORE ritira l'emendamento 33.100. Esprime parere contrario sugli emendamenti 33.1, 33.6, 33.9, 33.11, 33.12 e 33.13. Il parere è favorevole sugli emendamenti 33.7, 33.8 e 33.10, nonché sugli emendamenti 33.2, 33.3, 33.4 e 33.5, a condizione che vengano riformulati in un nuovo testo.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

I senatori MANCUSO (*AP (NCD-UDC)*) e DALLA ZUANNA (*PD*) riformulano i rispettivi emendamenti 33.2 e 33.3 negli identici emendamenti 33.2 (testo 2) e 33.3 (testo 2).

I senatori Laura PUPPATO (*PD*) e DALLA ZUANNA (*PD*) riformulano i rispettivi emendamenti 33.4 e 33.5 negli identici emendamenti e 33.4 (testo 2) e 33.5 (testo 2).

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 34.1 e contrario sull'emendamento 34.2.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del Relatore.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 36.2, 36.5, 36.6 e 36.7 e parere favorevole sugli altri emendamenti all'articolo 36. Il parere è favorevole anche sull'emendamento 36.0.1, nonché sull'emendamento 36.0.2, a condizione che vengano soppresse le parole «la raccolta e» al primo comma e, conseguentemente, nella rubrica.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del Relatore.

Il senatore DALLA ZUANNA (*PD*) riformula l'emendamento 36.0.2 nell'emendamento 36.0.2 (testo 2), secondo le indicazioni del relatore.

Il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 37, nonché sull'emendamento 37.0.1. Il parere favorevole sull'emendamento 37.0.2 è subordinato ad una riformulazione.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

La senatrice NUGNES (*M5S*) riformula l'emendamento 37.0.2 nell'emendamento 37.0.2 (testo 2), secondo le indicazioni del relatore.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 38.1, 38.0.2 e 38.0.3. Il parere è favorevole sull'emendamento 38.0.6 nonché sull'emendamento 38.0.5, a condizione che venga riformulato. Si riserva di esprimere il parere sugli emendamenti 38.0.4, 38.0.7, 38.0.8, 38.0.9 e 38.0.10.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il presidente MARINELLO (*AP (NCD-UDC)*) ritira l'emendamento 39.1.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli emendamenti 39.4, 39.6, se riformulato, 39.15, 39.34, 39.35, 39.36 e 39.37. Il parere è altresì favorevole sugli identici emendamenti 39.0.1, 39.0.2 e 39.0.3, se riformulati con la previsione dell'intervento della Conferenza Stato-regioni. Il parere è contrario sugli altri emendamenti all'articolo 39, nonché sugli emendamenti 39.0.4 e 39.0.5.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore, nonché parere favorevole sugli emendamenti 39.22 (testo 3) e 39.29.

Il presidente MARINELLO (*AP (NCD-UDC)*) dichiara l'inammissibilità del subemendamento 40.100 (testo 2)/18.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli emendamenti 40.1, 40.2, 40.15. Il parere è contrario sugli emendamenti da 40.3 a 40.11, sui subemendamenti all'emendamento 40.300, sugli emendamenti 40.16 e 40.17. Invita al ritiro dell'emendamento 40.12. Il parere è contrario sui subemendamenti riferibili all'emendamento 40.100 (testo 4) e favorevole sugli emendamenti 40.13, 40.14, se riformulati. Si riserva di esprimere il parere sull'emendamento 40.0.1. Il parere è favorevole sugli emendamenti 40.0.2 e 40.0.4, se riformulati. Il parere è contrario sull'emendamento 40.0.3 e sul subemendamento 40.0.300/1.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore, nonché parere favorevole sugli emendamenti a firma dello stesso, ad eccezione dell'emendamento 40.0.300, sul quale il parere è contrario.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 40.12, riservandosi di presentare un ordine del giorno di analogo contenuto.

Il presidente MARINELLO (*AP (NCD-UDC)*) riformula gli emendamenti 40.13, 40.14 e 40.0.2 negli emendamenti 40.13 (testo 2), 40.14 (testo 2) e 40.0.2 (testo 2), secondo le indicazioni del relatore.

Il senatore SOLLO (*PD*) riformula l'emendamento 40.0.4 nell'emendamento 40.0.4 (testo 2), secondo le indicazioni del relatore.

Il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 41. Il parere è favorevole sull'emendamento 41.0.1, se riformulato, e sull'emendamento 41.0.2.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore e parere favorevole sull'emendamento 41.Rubr.1.

Il senatore MANCUSO (*AP (NCD-UDC)*) riformula l'emendamento 41.0.1 nell'emendamento 41.0.1 (testo 2), secondo le indicazioni del relatore.

Il presidente MARINELLO (*AP (NCD-UDC)*) ritira l'emendamento 42.0.1.

Il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 42.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore e parere favorevole sull'emendamento 42.100.

Il RELATORE ed la rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sull'emendamento 43.1.

Il senatore PICCOLI (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 44.6.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 44.7 e parere contrario sugli altri emendamenti all'articolo 44. Il parere è contrario anche sugli emendamenti aggiuntivi e sui relativi subemendamenti, ad eccezione dei subemendamenti 44.0.100/1, 44.0.100/2 e 44.0.100/3, riferibili all'emendamento 44.0.100 (testo 2), per i quali il parere è favorevole limitatamente alla prima parte. Il parere è favorevole sul subemendamento 44.0.100/7.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore e parere favorevole sull'emendamento 44.0.100 (testo 2).

Il RELATORE e la rappresentante del GOVERNO si riservano di esprimere il parere sugli emendamenti all'articolo 45.

Il RELATORE e la rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 46.1

Il RELATORE e la rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sugli emendamenti all'articolo 47.

Il RELATORE si riserva di esprimere il parere sugli emendamenti da 48.6 a 48.9, esprimendo parere contrario sugli altri emendamenti all'articolo 48.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore CALEO (*PD*) dichiara l'intenzione di sottoscrivere la proposta emendativa che, a seguito di un approfondimento istruttorio, consentirà di risolvere le problematiche dei frantoi oleari.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli emendamenti 49.1 e 49.2 e parere contrario sull'emendamento 49.3.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento 50.1 e parere favorevole sugli altri emendamenti all'articolo 50. Il parere è favorevole sugli emendamenti aggiuntivi all'articolo 51, ad eccezione dell'emendamento 51.0.4, sul quale il parere è contrario.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 52.1 e parere contrario sugli altri emendamenti all'articolo 52.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 53.1 e 53.8 e parere favorevole sugli altri emendamenti all'articolo 53.



Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore e parere favorevole sull'emendamento 53.100, a condizione che venga riformulato.

Il RELATORE riformula l'emendamento 53.100 nell'emendamento 53.100 (testo 2), secondo l'indicazione della rappresentante del Governo.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 54.1, 54.2 e 54.3 e parere favorevole sugli emendamenti 54.4, 54.5, 54.6, 54.7 e 54.8. Si riserva di esprimere il parere sull'emendamento 54.0.1 (testo 2). Il parere è contrario sull'emendamento 54.0.2.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli emendamenti all'articolo 55, nonché sugli emendamenti aggiuntivi a tale articolo.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il presidente MARINELLO dichiara inammissibile per estraneità di materia l'emendamento 56.0.10.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti da 56.2 a 56.6, nonché sugli emendamenti aggiuntivi all'articolo 56, ad eccezione dell'emendamento 56.0.4, su quale esprime parere favorevole limitatamente al comma 1, e dell'emendamento 56.0.12.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore e parere favorevole sull'emendamento 56.1.

Il presidente MARINELLO osserva che l'approvazione dell'emendamento 56.1, soppressivo dell'articolo, precluderebbe la votazione degli emendamenti all'articolo 56.

Il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sull'emendamento 57.0.1.

La senatrice PUPPATO (PD) dichiara di sottoscrivere gli emendamenti 39.6 (testo 2), 39.15, 39.16, 39.37, 41.0.1 (testo 2), 44.0.100/7, 54.0.1 (testo 2), 55.0.2 e 56.0.4 (testo 2).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA*

Il presidente MARINELLO avverte che la seduta pomeridiana di oggi, già prevista per le ore 14,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1676****Art. 31.****31.8 (testo 2)**

DALLA ZUANNA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni è apportata la seguente modificazione:

a) all'articolo 184, comma 2, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: "Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti e sulle superfici degli impianti di gestione rifiuti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998".».

---

**31.9 (testo 2)**

PUPPATO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 184 aggiungere in fondo alla lettera b) il seguente periodo: "Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti e sulle superfici degli impianti di gestione rifiuti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle

strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998"».

---

### **Art. 33.**

#### **33.2 (testo 2)**

MANCUSO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 18 del decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Al fine di valutare l'istanza di adeguamento dell'autorizzazione, la Regione o la Provincia delegata si avvalgono del supporto del Centro di coordinamento, che assicura lo svolgimento di verifiche di carattere tecnico da eseguirsi sulla base di disposizioni del decreto di cui al precedente comma 4 del presente articolo che definisce anche i contenuti della relazione tecnica conclusiva. Salvo ove diversamente disposto in modo espresso dalla Regione o dalla Provincia delegata, il Centro di coordinamento assicurerà l'aggiornamento della relazione tecnica, sulla base delle indicazioni contenute nel decreto di cui al precedente comma 4 del presente articolo con periodicità annuale, al fine di consentire il monitoraggio della sussistenza dei requisiti e, comunque, in occasione di qualsiasi istanza di modifica del provvedimento autorizzati o degli impianti iscritti all'elenco di cui all'articolo 33 comma 2".».

---

#### **33.3 (testo 2)**

DALLA ZUANNA

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. All'articolo 18 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Al fine di valutare l'istanza di adeguamento dell'autorizzazione, la Regione o la Provincia delegata si avvalgono del supporto del Centro di coordinamento, che assicura lo svolgimento di verifiche di carattere tecnico da eseguirsi sulla base di disposizioni del decreto di cui al comma 4 del presente articolo, che definisce anche i contenuti della relazione tecnica conclusiva. Salvo ove diversamente disposto in modo espresso dalla Regione o dalla Provincia delegata, il Centro di coordinamento assicurerà l'aggiornamento della relazione tecnica, sulla base delle indicazioni contenute nel decreto di cui al precedente comma 4 del pre-

sente articolo con periodicità annuale, al fine di consentire il monitoraggio della sussistenza dei requisiti e, comunque, in occasione di qualsiasi istanza di modifica del provvedimento autorizzati o degli impianti iscritti all'elenco di cui all'articolo 33 comma 2".».

---

### **33.4 (testo 2)**

PUPPATO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) all'articolo 18, è aggiunto in fondo al comma 4 il seguente periodo: "Nell'attesa dell'emanazione del decreto, continuano ad applicarsi, gli accordi conclusi ai sensi dell'articolo 33, comma 6, lettera g) nei confronti dei soggetti che hanno aderito all'applicazione degli stessi".

b) al comma 3 dell'articolo 38 dopo le parole: "in caso di mancata registrazione" sono aggiunte le seguenti: "ovvero qualora il Centro di Coordinamento accerti il venir meno dei requisiti per l'iscrizione,".

c) al comma 1 dell'articolo 20 ("Autorizzazioni") dopo le parole: "essere autorizzate ai sensi dell'articolo 208" sono aggiunte le seguenti: "o dell'articolo 213".

d) all'allegato VIII "Requisiti tecnici degli impianti di trattamento di cui all'articolo 18, comma 2 del presente decreto", al primo periodo del punto 1.5.1 le parole: "nel rispetto dei requisiti indicati dalla" sono soppresse, sostituite dalle seguenti: "fatti salvi i requisiti del"».

---

### **33.5 (testo 2)**

DALLA ZUANNA

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, è aggiunto in fondo al comma 4 il seguente periodo: "Nell'attesa dell'emanazione del decreto, continuano ad applicarsi, gli accordi conclusi ai sensi dell'articolo 33, comma 6, lettera g) nei confronti dei soggetti che hanno aderito all'applicazione degli stessi".

b) al comma 3 dell'articolo 38 dopo le parole: "in caso di mancata registrazione" sono aggiunte le seguenti: "ovvero qualora il Centro di Coordinamento accerti il venir meno dei requisiti per l'iscrizione,".

c) al comma 1 dell'articolo 20 ("Autorizzazioni") dopo le parole: "essere autorizzate ai sensi dell'articolo 208" sono aggiunte le seguenti: "o dell'articolo 213".

d) all'allegato VIII "Requisiti tecnici degli impianti di trattamento di cui all'articolo 18, comma 2 del presente decreto", al primo periodo del punto 1.5.1 le parole: "nel rispetto dei requisiti indicati dalla "sono soppresse sostituite dalle seguenti: "fatti salvi i requisiti del"».

## **Art. 37.**

### **37.0.2 (testo 2)**

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

*Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 37-bis.**

*(Aggiornamento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti in discarica)*

1. L'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è sostituito dal seguente:

"Art. 5. – 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ciascuna regione elabora ed approva un apposito programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica ad integrazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Il programma di cui al comma 1 prevede in via prioritaria la prevenzione dei rifiuti, e in subordine il trattamento dei medesimi conformemente alla gerarchia fissata dalla norma comunitaria.

3. Le regioni soggette a fluttuazioni stagionali del numero degli abitanti superiori al 10 per cento devono calcolare la popolazione cui riferire gli obiettivi di cui sopra sulla base delle effettive presenze all'interno del territorio al momento del maggiore afflusso.

4. I programmi e i relativi stati annuali di attuazione sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che provvede a darne comunicazione alla Commissione europea."».

---

**Art. 39.****39.6 (testo 2)**

PICCOLI, BERTACCO, PUPPATO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. I dipendenti di ruolo delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, nel caso in cui il D.P.C.M. di cui al comma precedente non preveda una articolazione territoriale a livello regionale con l'utilizzazione delle strutture e del personale delle soppresse Autorità di bacino, hanno il diritto di optare per il trasferimento nelle dotazioni organiche degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, degli uffici delle regioni e delle province autonome localizzati nel territorio delle regioni in cui le soppresse Autorità di bacino hanno sede.».

**39.0.1 (testo 2)**

MANCUSO

*Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Misure per il recupero di suoli agricoli marginali abbandonati o provvisoriamente non utilizzabili per scopi alimentari)*

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono individuati strumenti per sostenere i terreni marginali, abbandonati o non utilizzabili, anche in via transitoria, produzioni di coltivazioni ad uso non alimentare e il recupero delle stesse, senza rischi per la salute e l'ambiente nel rispetto delle pertinenti norme comunitarie».

**39.0.2 (testo 2)**

BERTUZZI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

*Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:***«Art. 39-bis.***(Misure per il recupero di suoli agricoli marginali, abbandonati o provvisoriamente non utilizzabili per scopi alimentari)*

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono individuati strumenti per sostenere i terreni marginali, abbandonati o non utilizzabili, anche in via transitoria, produzioni di coltivazioni ad uso non alimentare e il recupero delle stesse, senza rischi per la salute e l'ambiente nel rispetto delle pertinenti norme comunitarie».

---

**39.0.3 (testo 2)**

PANIZZA, BERGER, FRAVEZZI, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO

*Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:***«Art. 39-bis.***(Misure per il recupero di suoli agricoli marginali, abbandonati o provvisoriamente non utilizzabili per scopi alimentari)*

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono individuati strumenti per sostenere i terreni marginali, abbandonati o non utilizzabili, anche in via transitoria, produzioni di coltivazioni ad uso non alimentare e il recupero delle stesse, senza rischi per la salute e l'ambiente nel rispetto delle pertinenti norme comunitarie.».

---



**Art. 40.****40.13 (testo 2)**

MARINELLO, MANCUSO

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "A partire dalla programmazione 2015" sono soppresse;

b) al terzo periodo, le parole: "degli interventi" sono sostituite con le seguenti: "di tutti gli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico finanziati con risorse europee, statali e regionali";

c) le parole: "contro il dissesto idrogeologico" sono soppresse;

d) sono aggiunte in fine, le seguenti parole: " A tal fine il termine del 30 giugno 2015 di cui al comma 4 del suddetto articolo 10 è prorogato al 31 dicembre 2017 senza comportare ulteriori oneri alla finanza pubblica"».

---

**40.14 (testo 2)**

MARINELLO, MANCUSO

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "A partire dalla programmazione 2015" sono soppresse;

b) al terzo periodo, le parole: "degli interventi" sono sostituite con le seguenti: "di tutti gli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico finanziati con risorse europee, statali e regionali";

c) le parole: "contro il dissesto idrogeologico" sono soppresse».

---

**40.0.2 (testo 2)**

MARINELLO, MANCUSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 40-bis.**

1. Le Amministrazioni responsabili dell'attuazione degli interventi per la difesa del suolo e per la mitigazione del rischio idrogeologico finanziati, anche parzialmente, con risorse pubbliche provvedono a trasmettere alle regioni territorialmente competenti, entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, a verificare, aggiornare ed integrare le informazioni presenti nel sistema di monitoraggio ReNDiS di tutti gli interventi per i quali, a tale data, non risulti già emesso il certificato di collaudo definitivo. Fino al definitivo completamento e collaudo delle opere, le menzionate Amministrazioni sono tenute ad inserire tempestivamente nel sistema la comunicazione e gli atti riguardanti gli adempimenti tecnico-amministrativi attuati per la realizzazione degli interventi, di norma entro quindici giorni dall'adozione dei corrispondenti atti. ISPRA provvede alle verifiche di competenza sullo stato di aggiornamento delle informazioni e notifica, laddove riscontrate, le situazioni di inadempienza al Responsabile del procedimento dell'Amministrazione interessata, richiedendone l'adeguamento entro un termine assegnato non inferiore a quindici giorni.

2. In caso di non ottemperanza, al Responsabile del procedimento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duecentocinquanta a duemilacinquecento euro. Al procedimento si applicano le norme contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689. L'importo delle sanzioni è incamerato dall'ISPRA e destinato ad integrare il fondo missioni per i sopralluoghi di monitoraggio, nonché per implementare la funzionalità e la gestione del sistema ReNDiS. Le informazioni sul numero dei procedimenti e delle sanzioni, nonché sull'utilizzo del fondo, è reso disponibile nella sezione trasparenza del sito web dell'ISPRA.».

---

**40.0.4 (testo 2)**

SOLLO, SONEGO, MIRABELLI, CUOMO, DALLA ZUANNA, MORGONI

*Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:***«Art. 40-bis.***(Materiali litoidi)*

I materiali litoidi prodotti come obiettivo primario e come sottoprodotto dell'attività di estrazione effettuata in base a concessioni e pagamento di canoni sono assoggettati alla normativa delle attività estrattive».

---

**Art. 41.****41.0.1 (testo 2)**

MARINELLO, MANCUSO, PUPPATO

*Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:***«Art. 41-bis.***(Estrazione dai corsi d'acqua finalizzata alla mitigazione del rischio idraulico)*

1. L'estrazione dei materiali litoidi dai corsi d'acqua e dai laghi al solo fine di ridurre il rischio idraulico è autorizzata dalla competente autorità idraulica al solo fine di ridurre il rischio idraulico, ai sensi e nel rispetto della vigente disciplina in materia di polizia idraulica e di difesa del suolo.

2. I materiali litoidi rimossi dai corsi d'acqua, ai fini del precedente comma 1 che soddisfano i requisiti di cui all'art. 184 bis del d.lgs. n. 152/2006, possono essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto e del costo dell'intervento comprensivo di tutti gli oneri, ai realizzatori degli interventi stessi. La compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, è effettuata con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi sulla base dei canoni demaniali vigenti.

3. Il progetto per la realizzazione per gli interventi di cui al comma 1, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa statale e regionale vigente, deve prevedere forme di controllo delle quantità estratte».

---

**Art. 44.****44.0.100/1 (testo 2)**

CERONI, PICCOLI

*All'emendamento 44.0.100, apportare le seguenti modifiche:*

«a) al comma 1 dopo le parole: "sviluppo economico" inserire le seguenti: "previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997"».

---

**44.0.100/2 (testo 2)**

DE PETRIS, BIGNAMI

*All'emendamento 44.0.100, apportare le seguenti modifiche:*

«1) al comma 1, dopo le parole: "sviluppo economico", inserire le seguenti: "previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281"».

---

**44.0.100/3 (testo 2)**

ARRIGONI

*All'emendamento 44.0.100, sono apportate le seguenti modifiche:*

«Al comma 1 dopo le parole: "sviluppo economico" inserire le seguenti: "previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 281/97"».

---

**Art. 45.****45.11 (testo 2)**

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

*Dopo il comma 1, sostituire le parole: «dalla data della concessione stessa» con le parole: «dalla data del rilascio del titolo abilitativo alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto idroelettrico».*

---

**Art. 53.****53.100 (testo 2)**

IL RELATORE

*Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:*

«*i-bis*) ritenere precluse le attività di stoccaggio di gas naturale in acquiferi profondi».

---

**Art. 56.****56.0.4 (testo 2)**

CIRINNÀ, AMATI, GRANAIOLO, CAPACCHIONE, LO GIUDICE, MANCONI, PUPPATO

*Dopo l'articolo 56 inserire il seguente:*

**«Art. 56-bis.**

*(Disposizioni relative all'attuazione della Convenzione sul commercio internazionale di specie minacciate d'estinzione – CITES)*

1. La misura dei diritti speciali di prelievo istituiti in attuazione della Convenzione sul commercio internazionale di specie minacciate d'estinzione (CITES), di cui all'articolo 8-*quinqies* della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è rivalutata con cadenza triennale, entro il 31 dicembre, per il miglioramento dell'efficienza ed efficacia delle attività di cui all'articolo 8-*quinqies*, commi 3-*bis*, 3-*ter*, 3-*quater* e 3-*quinqies*, della stessa legge, svolte in attuazione del regolamento (CE) n. 338/97 in materia di protezione delle specie di flora e fauna mediante il controllo del loro commercio.».

---

**56.0.13**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:*

**«Art. 56-bis.**

*(Modifica dell'articolo 514, primo comma, del codice di procedura civile)*

1. All'articolo 514, primo comma, del codice di procedura civile, dopo il numero 6) sono inseriti i seguenti:

"6-bis) gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali;

6-ter) gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli."».

**56.0.14**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:*

**«Art. 56-bis.**

*(Modifica all'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, disposizioni in materia di dragaggio)*

1. All'articolo 5-bis, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

"c) qualora risultino non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi quali solidificazione e stabilizzazione, possono essere destinati a refluimento all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque in strutture di contenimento o di conterminazione realizzate con l'applicazione delle migliori tecniche disponibili e con caratteristiche tali da garantire, tenuto conto degli obiettivi e dei limiti fissati dalle direttive comunitarie, l'assenza di rischi per la salute e per l'ambiente con particolare riferimento al vincolo di non peggiorare lo stato di qualità delle matrici ambientali, suolo, sottosuolo, acque sotterranee, acque superficiali, acque marine e di transizione, né pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di qualità delle stesse.

d) qualora risultino caratterizzati da concentrazioni degli inquinanti al di sotto dei valori di riferimento specifici definiti in conformità ai criteri

approvati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'area interessata viene esclusa dal perimetro del Sito di Interesse Nazionale previo parere favorevole della conferenza di servizi di cui all'articolo 242, comma 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 152."».

---

**COMITATO**  
**per le questioni degli italiani all'estero**

Giovedì 19 marzo 2015

**Ufficio di Presidenza integrato**  
**dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 10**

*Presidenza del Presidente*  
**MICHELONI**

*Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,10*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*



**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

Giovedì 19 marzo 2015

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Lello DI GIOIA

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

**Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale**

**Audizione del Direttore generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Concetta Ferrari**

(Svolgimento e rinvio)

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che è presente per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la dott.ssa Concetta Ferrari, direttore generale per le politiche previdenziali e assicurative, accompagnata dalla dott.ssa Maria Condemi, dirigente.

Svolge una relazione Concetta FERRARI, *direttore generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*.

Interviene per porre domande e formulare osservazioni il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*.

Risponde ai quesiti posti Concetta FERRARI, *direttore generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il direttore generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per la partecipazione all'odierna seduta, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Giovedì 19 marzo 2015

*Presidenza del Presidente*

Alessandro BRATTI

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14 alle ore 14,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per la semplificazione**

Giovedì 19 marzo 2015

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Bruno TABACCI

*La seduta inizia alle ore 8,20.*

*AUDIZIONI*

**Audizione del Capo Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Stefano Visonà, e del Capo Ufficio legislativo del Ministero della salute, Maurizio Borgo, sulla semplificazione normativa**

(Svolgimento ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, e conclusione)

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Stefano VISONÀ, *Capo Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche Sociali*, e Maurizio BORGIO, *Capo Ufficio legislativo del Ministero della salute*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti ed osservazioni, i senatori Pasquale SOLLO (*PD*) e Serenella FUCKSIA (*M5S*).

Maurizio BORGIO, *Capo Ufficio legislativo del Ministero della salute*, svolge un intervento di replica.

Bruno TABACCI, *presidente*, dopo aver svolto delle considerazioni conclusive, ringrazia il dott. Visonà e l'avv. Borgo per il loro contributo ai lavori della Commissione, che tornerà a riunirsi giovedì prossimo, sem-

pre alle ore 8,15, per l'audizione degli uffici di gabinetto dei Ministeri dell'ambiente e dei beni culturali.

*La seduta termina alle ore 9.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'attuazione del federalismo fiscale

Giovedì 19 marzo 2015

### Plenaria

*Presidenza del Presidente*  
Giancarlo GIORGETTI

*La seduta inizia alle ore 8,10.*

#### AUDIZIONI

**Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sui profili finanziari dell'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni**

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione)

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Massimo GARAVAGLIA, *Assessore della Regione Lombardia e coordinatore della Commissione Affari finanziari della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome*, e Vittorio BUGLI, *Assessore al bilancio della Regione Toscana*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i senatori Federico FORNARO (PD), Magda Angela ZANONI (PD) e Claudio BROGLIA (PD), nonché il deputato Giovanni PAGLIA (SEL).

Massimo GARAVAGLIA, *Assessore della Regione Lombardia e coordinatore della Commissione Affari finanziari della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome*, e Vittorio BUGLI, *Assessore al bilancio della Regione Toscana*, forniscono ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 9.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 9 alle ore 9,05.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro**

Giovedì 19 marzo 2015

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Giuseppe FIORONI

*La seduta inizia alle ore 20,30.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Giuseppe FIORONI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

**Audizione del Presidente del Tribunale di Velletri, Francesco Monastero**  
(Svolgimento e conclusione)

Giuseppe FIORONI, *presidente*, introduce l'audizione del dottor Monastero.

Francesco MONASTERO, *presidente del Tribunale di Velletri*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, a più riprese, per formulare osservazioni e quesiti, Giuseppe FIORONI, *presidente*, e il senatore Miguel GOTOR, ai quali replica Francesco MONASTERO, *Presidente del Tribunale di Velletri*.

Miguel GOTOR (PD) chiede che la Commissione prosegua i lavori in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).*



Formulano quesiti e osservazioni il deputato Gero GRASSI (PD), il senatore Miguel GOTOR (PD) e Giuseppe FIORONI, *presidente*, ai quali replica Francesco MONASTERO, *Presidente del Tribunale di Velletri*.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia il dottor Monastero.

*La seduta termina alle ore 22,30.*





